

CONSORZIO TOR SANTI QUATTRO

PROGRAMMA URBANISTICO “E1 ANAGNINA”

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FOGNARIE DI
CONNESSIONE ESTERNE AL COMPARTO IN VARIANTE**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Settembre 2016

INDICE

TITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto - disciplina di riferimento
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Disposizioni generali riguardanti l'appalto

CAPO 3 – TERMINI PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 7 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori – Sospensione e proroghe
- Art. 8 Penali
- Art. 9 Programma Esecutivo dei Lavori
- Art. 10 Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 11 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 Pagamenti in acconto
- Art. 13 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto
- Art. 14 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
- Art. 15 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 16 Garanzia definitiva
- Art. 17 Coperture assicurative

CAPO 6 – VARIAZIONI

- Art. 18 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – Varianti
- Art. 19 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 20 Norme di sicurezza generale
- Art. 21 Piani di sicurezza
- Art. 22 Piano Operativo di Sicurezza
- Art. 23 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 24 Subappalto

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

- Art. 25 Tutela dei lavoratori

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 26 Controversie
- Art. 27 Risoluzione del contratto

CAPO11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- Art. 28 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 29 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
- Art. 30 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 – NORME FINALI

- Art. 31 Qualità e accettazione di materiali in genere
- Art. 32 Ritrovamento di oggetti e materiali
- Art. 33 Responsabilità dell'Appaltatore per danni
- Art. 34 Oneri ed obblighi diversi a carico dall'Appaltatore
- Art. 35 Spese contrattuali, imposte e tasse

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste, più precisamente, nella realizzazione delle opere fognarie di connessione esterne al comparto, in variante, in attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica "E1 Anagnina".
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nello Schema di Contratto e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. In particolare l'appaltatore ha preso visione della localizzazione dell'opera e delle difficoltà operative esistenti in ordine alla interclusione del fondo ove deve essere realizzato il tratto fognario, sia con riferimento alla presenza di altri proprietari dei terreni limitrofi, che di altre imprese che in loco stanno realizzando altre opere e, soprattutto, della presenza di un'arteria a scorrimento veloce quale la via Anagnina.
3. E' richiesto inoltre, compreso nel prezzo d'appalto, un periodo di custodia e manutenzione delle opere come previsto all'art. 11.12 dello schema di contratto.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

2.1. L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di **Euro 2.781.972,72** come risulta dalla stima di Progetto esecutivo e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Descrizione	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	2.688.980,02
Oneri della sicurezza	92.992,70
TOTALE	2.781.972,72

Tutti gli importi sono IVA esclusa.

2.2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in **Euro 92.992,70** (novantaduemilanovecentonovantadue/70), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di **Euro 2.688.980,02** (duemilioneisecentoottantottomilanovecentoottanta/02), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

2.3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG 6 classifica IV (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per **Euro 2.004.957,98** (duemilioniquattromilanovecentocinquantesette/98), a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge;

b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Categoria OS 21 classifica III (opere strutturali speciali) per **Euro 777.014,74** (settecentosettantasettemilaquattordici/74), a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di legge.

2.4 L'importo contrattuale sarà determinato in base all'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è **a corpo**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett. dddd) del D. Lgs. 50/2016 ed è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

L'offerta dovrà tener conto degli oneri generali e specifici derivanti dalla puntuale osservanza del complesso delle disposizioni contrattuali.

Non vi sarà applicazione di alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto - disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza o contrasto tra i vari documenti a base di gara prevarranno, nell'ordine, le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, il Contratto, il progetto esecutivo ed il presente CSA. In ogni caso l'Appaltatore accetta espressamente senza riserva alcuna che è rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante, in qualsiasi caso di contrasto e dubbi interpretativi in ordine alla documentazione a base di gara e costituente il complessivo regolamento contrattuale, la potestà di impartire le relative istruzioni.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. E' comunque dirimente la valutazione della Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta ad alcun titolo.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, in caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 2 lett. e) e all'art. 1 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il Consorzio Tor Santi Quattro, per quanto concerne la fase esecutiva del rapporto contrattuale, è tenuto ad applicare le norme del D. Lgs 50/2016 esclusivamente per quanto attiene al collaudo delle opere. Pertanto, le norme del D. Lgs. 50/2016 e quelle del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile nelle more della definizione della normativa in corso di adozione, troveranno applicazione solo ove espressamente richiamate e fatte proprie in via volontaria dal Consorzio negli atti contrattuali ed in particolare nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale.

Si applicano il D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., ed il D. Lgs 159/2011 e s.m.i. e successive modifiche, per quanto di pertinenza.

6. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successivi

- aggiornamenti;
- il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;
- il cronoprogramma posto a base di gara;
- l'elenco descrittivo delle voci di elenco prezzi;
- gli elaborati di progetto esecutivo di cui al relativo elenco;
- l'offerta dell'Appaltatore con le dichiarazioni ivi presentate;
- le polizze di garanzia;
- il bando ed il disciplinare di gara.

Art. 6

Disposizioni generali riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici, nella misura in cui questa sia applicabile all'appalto in oggetto, delle disposizioni che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 7

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori – Sospensioni e proroghe

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 10 del contratto, il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla S. A. che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni e del programma esecutivo redatto dallo stesso Appaltatore.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma contrattuale. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei lavori per qualsiasi ragione ai sensi e per gli effetti di quanto precisato nel Contratto all'art. 10 e con la disciplina ivi prevista. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.

5. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore voglia lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di compenso o indennizzo alcuno.

La Stazione Appaltante sarà in ogni caso esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine a tali beni, la cui custodia spetta esclusivamente all'Appaltatore, e non risponderà pertanto ad alcun titolo per eventuali furti o danneggiamenti di cui dovessero essere fatti oggetto.

6. Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

7. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti dalla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

8. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

9. Le disposizioni di sospensione e di ripresa lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo.

10. Il Responsabile del procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare direttamente all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

Art. 8 Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, nel rispetto della normativa fiscale e come specificato all'art. 10, comma 14 del Contratto.

2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non compensa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Le penali sono iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

5. A seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione certificata dovrà consegnare tutta la documentazione richiamata dall'articolo 34 *"oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore"*, del presente capitolato.

In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione, sarà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'originario importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

6. Per le ulteriori penali, resta ferma la disciplina specifica dell'art. 10 dello schema di contratto.

Art. 9 Programma Esecutivo dei Lavori

1. Il cronoprogramma allegato al contratto, redatto sulla base di quello dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire dalla data di consegna lavori.

2. Ai fini della consegna lavori ed entro 10 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori una proposta di *"Programma Esecutivo dei Lavori"*, dettagliato ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, anche tenendo presente l'esecuzione in loco di altri lavori da parte di altre imprese.

3. Le modalità di verifica ed approvazione da parte del Direttore dei lavori d'intesa con il RUP, della proposta di programma presentata dall'Appaltatore sono indicate nell'art. 10. 9 e ss. dello schema di contratto, cui

si rinvia integralmente per ogni ulteriore previsione e/o specificazione.

Art. 10 **Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie, in relazione alle seguenti circostanze:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti dei servizi necessarie al suo funzionamento;
- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore o ricompresa nelle attività ed oneri contrattuali a proprio carico.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'apertura del conto dedicato al contratto in oggetto, gli estremi del conto, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 sette giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 12 **Pagamenti in acconto**

1. Il corrispettivo contrattuale sarà pagato sulla base di stati di avanzamento dei lavori (SAL) redatti tenendo conto delle percentuali, indicative del prezzo totale, contenute nella "*Tabella delle aliquote convenzionali*" qui di seguito riportate. I pagamenti in acconto saranno effettuati per un ammontare non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione; l'ultima rata di acconto sarà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

2. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, sarà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5% (duevirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.

3. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori sarà corrisposta all'Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benessere rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

4. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la

relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipula del contratto, eventualmente modificate. In caso di mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento la S.A. sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. La S.A. deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta;
- della regolarità del DURC.

7. Qualora la S.A. rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art.30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 105 comma 10 del medesimo decreto.

8. La S.A. provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Nei casi previsti dalla normativa, la S.A. può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'Appaltatore o degli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo.

9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
- b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale disposte dal Direttore dei lavori;

10. Quando i lavori rimangono sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

11. A garanzia dell'osservanza sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque percento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

12. Tabelle delle aliquote convenzionali

DESCRIZIONE	IMPORTO [€]	INCIDENZA [%]
OG 6		
Fognature Tradizionali Tratto J-W	226.569,50	8,14%
Fognature Tradizionali Tratto S1-R'	678.916,72	24,40%
Fognature Tradizionali Tratto M'''-S1	225.764,83	8,12%
Fognature Tradizionali Tratto M'-M''	873.706,93	31,41%
<i>Parziale</i>	<i>2.004.957,98</i>	<i>72,07%</i>
OS 21		
Microtunnelling per Collettore Idrico	341.493,19	12,28%

Torrenova-Eur		
Microtunnelling per Via Anagnina	435.521,55	15,66%
<i>Parziale</i>	<i>777.014,74</i>	<i>27,93%</i>
TOTALE GENERALE	2.781.972,72	100,00%

Art. 13

Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti.

Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alle diverse lavorazioni indicate al precedente art. 12.

b) Provviste: i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

c) Lavori imprevisti: per lavori non descritti nella succitata tabella è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui al Capo VI del presente capitolato speciale di appalto.

I costi della sicurezza saranno liquidati utilizzando gli importi indicati, per le diverse lavorazioni, nel documento di progetto esecutivo NGN E CM 04 "Stima degli oneri per la sicurezza dell'incidenza della manodopera" moltiplicati per la percentuale di avanzamento delle lavorazioni corrispondenti.

Art. 14

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal DL entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista e trasmesso al RUP.

2. Il conto finale è sottoscritto dall'Appaltatore entro 15 giorni dall'invito all'uopo rivoltagli dal RUP.

3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore, previa verifica con esito positivo:

- della regolarità retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all'ultimo SAL liquidato;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta;
- della regolarità del DURC.
- della presentazione delle fideiussioni a garanzia.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) garanzia rilasciata da banca o assicurazione;

b) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

5. Qualora la S.A. rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art.30 commi 5

e 6 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 105 comma 10 del medesimo decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 15

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dei precedenti articoli e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla S. A., sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente dagli appositi decreti ministeriali.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla S.A., sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente dagli appositi decreti ministeriali.
3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili e del presente capitolato per fatto imputabile o comunque riconducibile all'Appaltatore.
4. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 14, comma 3, per causa imputabile alla S.A. sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
5. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente dagli appositi decreti ministeriali.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16

Garanzia definitiva

Precedentemente alla stipulazione del Contratto di Appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificate negli atti di gara, in aderenza all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 7 dello Schema di Contratto.

Art. 17

Coperture Assicurative

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla S.A., almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-esistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la S.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.
2. I massimali della polizza assicurativa sono i seguenti:
 - a) per Opere ed impianti permanenti e temporanei: l'importo di aggiudicazione
 - b) per Opere ed impianti pre-esistenti: € 500.000,00
 - c) per spese di demolizione e sgombero: € 200.000,00
3. La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari al 5% della complessiva somma assicurata di cui alle precedenti lett. a), b) e c), fermo restando l'importo minimo di 500.000 euro ed il massimo di 5.000.000 di euro di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
 - a) danni a cose dovuti a vibrazione. Importo € 200.000,00 (Euro duecentomila/zero cent.)
 - b) danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Importo Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/zero cent.)
 - c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo € 200.000,00 (Euro duecentomila/zero cent.)
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

6. A garanzia della buona esecuzione degli interventi dovuti nel periodo di custodia e manutenzione dopo il collaudo, di cui all'art. 11.12 dello Schema di Contratto, e per tutta la durata di tale obbligo, l'Appaltatore dovrà inoltre fornire una polizza assicurativa per un massimale di € 100.000,00.

Tale polizza dovrà essere consegnata alla S.A. prima dell'emissione del mandato di pagamento della rata di saldo.

7. In caso di sinistri, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

8. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 18

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – Varianti

1. Le singole quantità di progetto potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. Inoltre potranno essere ordinate all'Appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Eventuali modifiche saranno disciplinate dalle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non vi sia il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la S.A. li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi, desumendoli dai prezzi di riferimento ovvero raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, ovvero, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal responsabile del procedimento.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

2. In alternativa a quanto previsto nel comma 1, la S.A. provvederà alla esecuzione dei nuovi lavori con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.

3. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

4. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla direzione lavori. L'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della direzione lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'appaltatore, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 20
Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 21
Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della S.A. ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modifiche e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 22
Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla S.A. il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato la S.A. non procede alla

consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso la S.A. affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 23

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della S.A., l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24

Subappalto

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo secondo le modalità specificate nel bando e nel disciplinare di gara e previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, nel rispetto della normativa pubblica di riferimento applicabile.

2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

3. Restano ferme le condizioni e limiti di cui all'art. 9 dello schema di contratto.

4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca, se è stata già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Per l'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà produrre apposita richiesta corredata da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ed applicabile, sia in relazione all'Appaltatore medesimo che all'impresa candidata al subappalto.

6. La S.A. verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena di nullità, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
8. E' escluso il pagamento diretto del subappaltatore salvo i casi indicati al punto 9.9 dello schema di Contratto

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 25 Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute. Il D. L. potrà in qualsiasi momento chiedere la prova dell'avvenuto pagamento tanto degli stipendi quanto degli oneri assistenziali e contributivi sia per i lavoratori dell'Appaltatore che del subappaltatore. Ove non siano provati per due volte anche non consecutive gli adempimenti assistenziali retributivi e salariali da parte anche solo del subappaltatore, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata all'Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all'impresa o all'ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
7. La S.A. procede ove tenuta all'acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire alla S.A. l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

CAPO 10 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 Controversie

1. Le riserve iscritte dall'Appaltatore sui documenti contabili sono iscritte, esaminate e valutate secondo le modalità previste dagli articoli 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 da intendersi qui integralmente riportati e convenzionalmente mutuata la relativa disciplina.
2. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi

- maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A.

Art. 27 **Risoluzione del contratto**

1. Fermo restando il disposto dell'art. 17 dello schema di contratto, la S.A. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della S.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.
3. Salvo quanto precisato all'art. 10 del Contratto, per quanto attiene il recesso vengono applicate le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della S.A. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita sorveglianza, custodia e manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi nei termini previsti dall'art. 29.

Art. 29 **Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione**

1. Il collaudo tecnico amministrativo, per la cui disciplina si rinvia all'art. 11 dello schema di contratto e all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
2. Nel caso che, su richiesta della S.A. sia nominato un collaudatore in corso d'opera, visite dei collaudatori e in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato

pagamento.

4. Oltre agli oneri previsti nello schema di contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della S.A. per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 30 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La S.A si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all'art. 11.13 del Contratto.

2. Qualora la S.A. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della S.A. avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la S.A. non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal contratto e dal presente Capitolato Speciale.

6. La S.A. può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del Responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della direzione lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 31 Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 32
Ritrovamento di oggetti e materiali

1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti al presente appalto, che a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
2. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla direzione lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto all'Appaltatore a compensi o premi.
3. Sono di proprietà della Stazione Appaltante e saranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

Art. 33
Responsabilità dell'Appaltatore per danni

1. L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.
2. L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni PP.SS. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi conseguenti.
3. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento in favore dell'Appaltatore.
4. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che fossero causati dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, negli interramenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. L'Appaltatore non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma delle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.
5. L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
6. L'Appaltatore si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Stazione Appaltante e contro il personale della stessa, in relazione ad incidenti e fatti connessi con il presente appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del codice procedura civile, dietro semplice invito rivolto mediante lettera raccomandata dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattualmente eletto, si impegna ad accettare come senz'altro valide ed esecutive nei suoi confronti le sentenze comunque rese nei confronti della Stazione Appaltante, rinunciando ad ogni, contestazione, eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il personale della stessa, comunque impiegato nell'ambito della esecuzione del presente appalto, di tutti gli oneri e le spese cui essi fossero tenuti a far fronte per effetto di provvedimenti giurisdizionali.

Art. 34
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore

risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la S.A. che la direzione dei lavori; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che possano derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali e particolari prescritti nel contratto (ed in particolare nell'art. 15) e nelle altre disposizioni del presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienicosanitari;
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore steso e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della direzione lavori.

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.

d) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla direzione lavori). La direzione lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore.

e) Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verifichino durante il corso dei lavori.

I danni derivanti esclusivamente da forza maggiore e come tali qualificabili, causati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e

altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

f) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione. L'amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

g) La protezione delle opere: l'Appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.

h) La direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla S.A., prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla stessa ogni sostituzione che si possa verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

i) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi di Roma Capitale ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'ANAC), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

j) Denunciare, alla S.A. e alla Soprintendenza competente le scoperte eventuali effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. La S.A. ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Soprintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.

k) Fornire alla direzione lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.

l) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.

b) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla direzione dei lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'Appaltatore

deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

c) L'Appaltatore, come già indicato al punto 15.5 dello Schema di Contratto, è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Appaltatore dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

d) L'Appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

e) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

f) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente saranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

g) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione aggiudicatrice ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

h) L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 35

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.